



CORSO DI FORMAZIONE:
L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

02-12-2019

Ing. Bernardo Chellini

bernardo.chellini@gmail.com

**LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI:
FOCUS SULLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI CUI AL
D.M. 25 GENNAIO 2019**

ANTINCENDIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

D.M. 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del DPR 1 agosto 2011, n. 15

ANTINCENDIO

Obblighi del responsabile:

richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi oppure provvedere al suo **rinnovo prima della scadenza** qualora sia già stato rilasciato

mantenere in efficienza le attività, i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di **manutenzione** in accordo alla regolamentazione vigente e alle pertinenti norme tecniche

mantenere aggiornato e rendere disponibile il **registro dei controlli**

ANTINCENDIO

Attività di possibile interesse nei condomini

N.	ATTIVITA' (All. 1 DPR 1-8-2011 n.151)	CATEGORIA			Attività del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata
		A	B	C	
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW Fino a 700 kW	oltre 700 kW	91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ²	fino a 1000 m ²	oltre 1000 m ² fino a 3000 m ²	oltre 3000 m ²	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero Aeromobili
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32m	oltre 32m fino a 54m	oltre 54m	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

ANTINCENDIO

D.M. 30 novembre 1983

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi

1.1 - Altezza ai fini antincendi degli edifici civili


Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Altezza in gronda: “altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei VVF all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile”) come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2/6/1982.

ANTINCENDIO

D.M. 30 novembre 1983

Altezza ai fini antincendi degli edifici civili



ANTINCENDIO

Procedure

- **Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate.** Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

Schema della procedura per le attività della Categoria A*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF



ANTINCENDIO

Attività di possibile interesse nei condomini

- **Categoria "B", attività a medio rischio.** Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.

Schema della procedura per le attività della Categoria B*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF



ANTINCENDIO

Attività di possibile interesse nei condomini


- **Categoria "C", attività a elevato rischio.** Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Schema della procedura per le attività della Categoria C*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF



- 1** Prima di iniziare i lavori, l'imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l'esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere



- 2** A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.



- 3** Spedisce la documentazione tramite procedura *online* al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio



- 4** L'imprenditore inizia immediatamente l'attività con controlli da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni



ANTINCENDIO

DRP 151/2011

Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di **rinnovo periodico di conformità antincendio** che, ogni **cinque anni**, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, c. 7.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e **77** dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a **dieci anni**.

ANTINCENDIO

Modello PIN 03

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

➤ l' assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,

con la/e SCIA ³ presentate	il	
	Data presentazione	
	il	
	Data presentazione	
	il	
	Data presentazione	
relative e/o ricomprese all'attività principale di:		
	tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)	
sita in		
	Indirizzo	n. civico
		c.a.p.
	Comune	provincia
		telefono
individuata ⁴ al n./sotto classe/ cat		e comprendente anche le attività di cui ai
nn./sottoclasse/cat :		

- di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;
- di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

Allega "Asseverazione⁵", a firma di professionista antincendio;

Non allega "Asseverazione⁵", a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

ANTINCENDIO

D.M. 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, **l'esercizio e la manutenzione** degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica ...

Protezione attiva:

- Estinzione e controllo incendio (Idranti, Sprinkler, ecc.)
- Rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio
- Controllo del fumo e calore

ANTINCENDIO

D.M. 20 dicembre 2012

Art. 4 Comma 2

.... Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

Manuale d'uso impianto protezione attiva a cura dell'impresa installatrice (per impianti esistenti da professionista antincendio):

- Utilizzo
- Gestione
- Manutenzione


ANTINCENDIO

D.M. 20 dicembre 2012

Registro dei controlli

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti devono essere annotate in apposito **registro** istituito ai sensi del Dlgs 81/08 e smi, ovvero, dell'articolo 6 del DPR 1 agosto 2011, n. 151.

funzionamento a richiesta (one shot)



Andamento della disponibilità per componenti testati.

ANTINCENDIO

DPR n. 151/2011 **Art. 6 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività**

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette al Dlgs 81/08, **hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza** i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di **effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione** secondo le scadenze temporali indicate dal Comando nel CPI o all'atto della ricevuta della SCIA (art. 4, comma 1) nonché di **assicurare una adeguata informazione** sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, **devono essere annotati** in un apposito **registro** a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

ANTINCENDIO

Decreto Ministeriale 12 aprile 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati **impianti termici portata termica complessiva maggiore di 35 kW** (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art. 2 .

ANTINCENDIO

Decreto ministeriale 1/2/1986 NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI AUTORIMESSE E SIMILI

2. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI

2.1 Autorimesse del tipo misto con n. di veicoli non superiori a nove:

- Le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
- **la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;**
- l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta

ANTINCENDIO

Nuova Regola tecnica verticale che può essere utilizzata in alternativa al D.M. 1 febbraio 1986

D.M. 21 febbraio 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

ANTINCENDIO

D.M.Interno del 16/05/87, n.246 - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

TABELLA A

Tipo di edificio	Altezza Antincendi ⁽⁸⁾	Massima superficie del compartimento (m ²)	Massima superficie (m ²) di competenza di ogni scala per piano	Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore	Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
a ⁽⁹⁾	da 12 m a 24 m	8000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
b	da oltre 24 m a 32 m	6000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
c	da oltre 32 m a 54 m	5000	500	Almeno a prova di fumo interno	90
d	da oltre 54 m a 80 m	4000	500	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore 0,36 m ²	90
e	oltre 80 m	2000	350 (*)	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m ²	120

ANTINCENDIO

D.M.Interno del 16/05/87, n.246 - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Indica i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

8. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

8.0 Comunicazioni.

Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al 2° comma del punto 2.6 attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

8.1 Illuminazione di sicurezza.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.

8.2 Impianti antincendio.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.

DECRETO 25 gennaio 2019.

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n. 232;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201;

Tenuto conto dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;

Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici;

D.M 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni al decreto
del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246*

1. È approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».

2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità previste dall'art. 3.

Art. 2.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno può costituire un utile riferimento progettuale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

D.M 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:

a. **due anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;

b. **un anno** dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.

2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1. all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

D.M 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. ALLEGATO 1

9. – Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 all'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577

9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio

9-bis.1 - Definizioni:

Ai fini del presente decreto, si definisce:

- **EVAC** (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un'emergenza;
- **GSA** (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle **misure di tipo organizzativo - gestionale** finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in **fase ordinaria** che in **fase di emergenza**, attraverso l'adozione di una **struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure**; essa si attua attraverso l'adozione di **misure antincendio preventive** e di **pianificazione dell'emergenza**;
- **Misure antincendio preventive**: misure **tecnico - gestionali**, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che **completano la strategia antincendio** da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
- **L.P.**: Livello di prestazione;
- **h**: altezza antincendi dell'edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.

N.B.: STRATEGIA ANTINCENDIO:

1. Reazione al fuoco
2. Resistenza al fuoco
3. Compartimentazione
4. Esodo
5. **GSA**
6. Controllo dell'incendio
7. Rivelazione ed allarme
8. Controllo dei fumi e calore
9. Operatività antincendio
10. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

D.M 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. ALLEGATO 1

9-bis.2- Attribuzione dei L.P.:

Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

- L.P. 0 -> per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 -> per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 -> per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 -> per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso **non pertinenti e funzionali**¹, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

1 Per **attività pertinenti e funzionali** all'edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc...

9-bis.3.1 - L.P.0 (12 m ≤ h < 24 m)

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • <u>identifica le misure standard</u> da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata) • fornisce <u>informazione agli occupanti</u> sulle misure da attuare in caso d'incendio; • <u>espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare</u>, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio; • <u>mantiene in efficienza i sistemi</u>, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; • non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;</p>
Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)	<p>Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; • divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
Nota 0:	<p>In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>

Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0

9-bis.3.2 - L.P.1 (24 m < h ≤ 54 m)

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<p><u>Organizza la GSA attraverso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione e verifica periodica della <u>pianificazione d'emergenza</u>; (come sotto dettagliata) • <u>informazione agli occupanti</u> su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare; • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un <u>registro dei controlli</u>; • esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su <u>esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno</u>, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente; • <u>verifica per le aree comuni dell'osservanza dei divieti</u>, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; • <u>adozione delle misure antincendio preventive</u>. (come sotto dettagliato)
Occupanti	<p>In <u>condizioni ordinarie</u>, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività; • non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In <u>condizioni d'emergenza</u>, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuano le procedure di allarme e comunicazioni; • attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;
Misure antincendio preventive (Nota 1)	<p>Le misure antincendio previste consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corretto deposito ed <u>impiego dei materiali combustibili</u>, delle sostanze infiammabili liquide e gassose; • mantenimento della <u>disponibilità di vie d'esodo sgombre</u> e sicuramente fruibili; • <u>corretta chiusura delle porte tagliafuoco</u> nei varchi tra compartimenti; • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, <u>divieto di fumo in aree ove sia vietato</u>, <u>divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate</u>, ...); • <u>gestione dei lavori di manutenzione</u>, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili); • <u>valutazione dei rischi di incendio</u> in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;

Vedi slide successiva

	Compiti e funzioni
Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)	<p>La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o <u>secondo le modalità ritenute più opportune.</u></p> <p>Essa deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto • azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; • divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005; • <u>Ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio,</u> dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.
	<p>Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro;</p> <p>Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>

Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione I

9-bis.3.3 - L.P. 2 (54m <h ≤80 m)

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta: <ul style="list-style-type: none"> • Prevede l'installazione di un impianto di <u>segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;</u>
Occupanti	Come per il livello di prestazione 1
Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • <u>impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;</u>
Pianificazione dell'emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza <u>deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;</u>

Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2

9-bis.3.4 - L.P. 3 (oltre 80 m)

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<p>Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predispone <u>centro di gestione dell'emergenza</u> conforme a quanto sotto dettagliato; • designa il Responsabile della GSA; • designa il <u>Coordinatore dell'emergenza</u> (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998); • prevede <u>l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte</u>;
Responsabile della GSA (Nota 3)	<p>Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; • aggiorna la pianificazione dell'emergenza; • effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate • fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza; • segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;
Coordinatore dell'emergenza	<p>Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.</p> <ul style="list-style-type: none"> • se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza; • se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza
Occupanti	Come per il livello di prestazione 2

Misure preventive antincendio	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • <u>centro di gestione dell'emergenza;</u> • <u>Sistema EVAC realizzato a regola d'arte;</u>
Pianificazione emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le <u>procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza;</u>
Centro di gestione dell'emergenza	<p>Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...).</p> <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza</u> (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...); • <u>centrale gestione sistema EVAC;</u> • <u>centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;</u> <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.</p>
<p><u>Nota 3: Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività</u></p>	

Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3